

Appalti (3)

Le novità del decreto c.d. milleproroghe in materia di appalti.

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

[Approfondisci...](#)

Anticipazione del prezzo

Con l'art. 13, co. 1, si prevede la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'art. 207, co. 1 del D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020, per cui – in relazione alle procedure di cui al d.lgs. n. 50/2016 i cui bandi e avvisi risultino già pubblicati e alle procedure che non prevedono tale pubblicazione, come anche per quelle in cui siano stati già inviati gli inviti o i preventivi ma non siano scaduti i relativi termini – l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, co. 18, d.lgs. n. 50/2016 (anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore), può incrementarsi fino al 30%, nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento.

Appalto integrato

Con il secondo comma dell'art. 13, invece, si interviene in tema di appalto integrato. Il Codice del 2016 vietava il ricorso all'appalto integrato allo scopo di garantire maggiore qualità della progettazione, ma nel c.d. decreto Sblocca-cantieri (D.L. n. 32/2019, conv. L. n. 55/2019, art. 1, co. 6) si prevede la possibilità di ricorrervi per gli anni 2019 e 2020; con il decreto milleproroghe, tale periodo viene esteso a tutto il 2021.

Subappalto

Viene prorogata al 2021 la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori previsto dal decreto c.d. "Sblocca-cantieri" solo per il 2020.